



Domande frequenti (regolamento FEG 2014-2020)

Marzo 2017

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Domande frequenti (FAQ)

Clausola di esclusione della responsabilità	5
Documentazione pertinente	5
Modulo di domanda	5
Struttura della relazione finale e orientamenti (dichiarazione giustificativa delle spese)	6
1. RICHIEDENTI	6
1.1. Domanda: Chi può chiedere un sostegno del FEG?	6
1.2. Domanda: Per la presentazione di una domanda FEG lo Stato membro può essere rappresentato da una regione o da un altro ente?	6
2. CRITERI LEGATI ALLA GLOBALIZZAZIONE, AL COMMERCIO E ALLE CRISI	6
2.1. Domanda: Che tipo di prove deve presentare uno Stato membro per dimostrare il collegamento tra gli esuberi o la cessazione dell'attività lavorativa e l'impatto dei cambi strutturali nei flussi del commercio mondiale?	6
2.2. Domanda: Che tipo di prove deve presentare uno Stato membro per dimostrare il collegamento tra gli esuberi o la cessazione dell'attività lavorativa e l'impatto della persistente crisi finanziaria ed economica globale o di una nuova crisi finanziaria ed economica globale?	7
3. LICENZIAMENTI PER ESUBERO	7
3.1. Domanda: Quando può essere conteggiato un esubero per raggiungere la cifra minima di 500 richiesta dal regolamento FEG?	7
3.2. Domanda: I lavoratori delle agenzie di lavoro interinale che lavorano per l'impresa principale nella quale si verificano i licenziamenti possono essere inclusi nel totale della cifra minima di 500 esuberi?	8
3.3. Domanda: Che tipi di lavoratori autonomi possono essere inclusi nella cifra minima di 500 esuberi?	8
3.4. Domanda: I lavoratori che si sono offerti volontari per il prepensionamento o si sono resi disponibili per un licenziamento volontario possono essere inclusi nella cifra minima di 500 esuberi?	9
3.5. Domanda: Come è definita l'ubicazione di un'impresa che ha sedi di lavoro in più regioni di uno Stato membro?	9
3.6. Domanda: Come deve essere presentata una domanda congiunta di due o più Stati membri nel caso in cui la stessa situazione provochi esuberi in più di uno Stato membro?	9
3.7. Domanda: I lavoratori di piccole e medie imprese (PMI) che sono stati collocati in esubero possono ricevere sostegno del FEG?	10
3.8. Domanda: Può essere concessa l'assistenza del FEG a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ai lavoratori in esubero di fornitori di un'impresa principale o di produttori a valle dipendenti da tale impresa,	

	anche se non viene presentata una domanda per i lavoratori di tale impresa principale?	10
3.9.	Domanda: Uno Stato membro può includere gli esuberanti dei fornitori anche se la loro attività non era interamente collegata all'impresa principale oggetto della domanda FEG?	10
3.10.	Domanda: Se un'impresa e i suoi fornitori appartengono allo stesso settore di attività, possono ottenere l'assistenza del FEG a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)?	10
3.11.	Domanda: La domanda può essere presentata sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), se tutte le imprese menzionate appartengono allo stesso gruppo di imprese?	11
3.12.	Domanda: Cosa significa la frase "mercati del lavoro di dimensioni ridotte" nell'articolo 4, paragrafo 2?	11
3.13.	Domanda: L'articolo 4, paragrafo 2, prevede un tetto massimo del 15% per "circostanze eccezionali" ma non per i "mercati di dimensioni ridotte". Perché?	11
3.14.	Domanda: Quale potrebbe essere un esempio di una situazione considerata "circostanze eccezionali"?	11
3.15.	Domanda: Il periodo di dodici settimane non potrebbe essere un po' troppo breve per raccogliere informazioni su tutti i lavoratori che potrebbero ottenere aiuti dal FEG?	12
3.16.	Domanda: Uno Stato membro può presentare una domanda prima della fine del periodo di riferimento che ha specificato nella stessa domanda?	12
3.17.	Domanda: Il periodo di riferimento per il conteggio dei 500 esuberanti può essere inferiore a 4 o a 9 mesi?	12
4.	BENEFICIARI DELLE MISURE AMMISSIBILI	13
4.1.	Domanda: Che cosa devono fare i singoli lavoratori o i liberi professionisti che desiderano ricevere il sostegno del FEG?	13
4.2.	Domanda: I lavoratori che sono stati collocati in esubero prima o dopo il periodo di riferimento di 4 o 9 mesi possono ricevere gli aiuti del FEG?	13
4.3.	Domanda: Se un lavoratore collocato in esubero trova un nuovo lavoro può ancora essere inserito nelle misure di formazione (o di altro tipo) per il resto del periodo di attuazione?	13
4.4.	Domanda: A norma dell'articolo 6, per essere ammissibili a ricevere il sostegno del FEG i lavoratori devono essere stati collocati in esubero (o il loro contratto di lavoro deve essere scaduto senza essere rinnovato). Possono ricevere prestazioni di disoccupazione passive? Tali prestazioni comporterebbero l'esclusione dagli aiuti del FEG mentre sono ancora disoccupati?	13
4.5.	Domanda: Possono beneficiare degli aiuti del FEG anche altri disoccupati oltre a quelli elencati nell'articolo 3 del regolamento FEG?	14
4.6.	Domanda: Possono ottenere aiuti anche i giovani di categoria NEET che hanno superato i 25 anni alla data della domanda?	14
4.7.	Domanda: Il numero di giovani di categoria NEET può superare il numero di lavoratori licenziati per esubero che dovrebbero beneficiare delle misure?	14

4.8.	Domanda: Esiste un limite di tempo per gli aiuti ai giovani di categoria NEET?	14
5.	DOMANDE: INFORMAZIONI RICHIESTE	15
5.1.	Domanda: Se una domanda riguarda diverse regioni o aree, deve essere fornita la descrizione di tutte o solo di quelle più colpite dagli esuberanti?	15
5.2.	Domanda: Quali informazioni sono necessarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera j), per quanto riguarda le procedure da seguire per la consultazione delle parti sociali?	15
5.3.	Domanda: I servizi personalizzati, per esempio di formazione o di orientamento, possono essere subappaltati a organi esecutivi, in modo che lo Stato membro utilizzi parte del contributo del FEG per pagare tali organismi?	15
5.4.	Domanda: In una domanda di contributo del FEG, chi analizza il modulo di domanda e la documentazione presentata?	15
5.5.	Domanda: Gli Stati membri hanno la possibilità di contattare il personale della Commissione per discutere la loro domanda (potenziale o in fase di elaborazione)?	15
5.6.	Domanda: Quale è la funzione dei referenti FEG in ciascuno Stato membro?	16
6.	TEMPI E DURATA	16
6.1.	Domanda: Possono essere ammesse le spese sostenute prima della data della domanda?	16
6.2.	Domanda: Il periodo di tempo disponibile per aiutare i beneficiari è limitato? In altre parole, il regolamento FEG stabilisce un termine per il periodo di ammissibilità?	16
6.3.	Domanda: Quando inizia e termina il periodo di attuazione?	17
6.4.	Domanda: Se un beneficiario riceve un aiuto finanziario del FEG per avviare la propria impresa, può utilizzare tale aiuto per un periodo superiore a 24 mesi dalla data della domanda?	17
6.5.	Domanda: Il periodo di finanziamento del FEG può essere prorogato oltre i 24 mesi del periodo di attuazione, ad esempio per i lavoratori che seguono corsi destinati a durare più a lungo?	18
7.	BILANCIO E FINANZA	18
7.1.	Domanda: Il Parlamento europeo e il Consiglio possono respingere una proposta di contributo FEG della Commissione?	18
7.2.	Domanda: Gli Stati membri possono prevedere un bilancio per spese amministrative come parte di una domanda FEG?	18
7.3.	Domanda: A partire da quale data è ammissibile la spesa descritta in bilancio per le attività di attuazione?	18
7.4.	Domanda: Se nel bilancio di un caso di intervento del FEG è stato previsto il 4% per le attività di attuazione, ma a fine progetto la spesa effettiva per le attività di attuazione risulta corrispondere al 7% perché i costi delle attività sono inferiori al previsto, il pagamento finale per le attività di attuazione sarà ridotto al 4%?	19

7.5.	Domanda: È possibile che il FEG conceda sostegno finanziario alle attività di un ente che rappresenta i lavoratori licenziati?	19
7.6.	Domanda: Un pacchetto di misure del FEG può comprendere misure passive di protezione sociale destinate ai lavoratori inclusi in una domanda FEG?	19
7.7.	Domanda: Esistono esempi concreti di misure di protezione sociale passive che non sono ammissibili al finanziamento del FEG?	19
7.8.	Domanda: Possono essere utilizzate risorse finanziarie destinate al pacchetto FEG per cofinanziare la relazione finale prevista dall'articolo 18 del regolamento FEG?	20
7.9.	Domanda: Le misure adottate a sostegno dei lavoratori durante il periodo di attuazione devono essere pagate interamente entro la fine di tale periodo?	20
7.10.	Domanda: Gli Stati membri possono includere microcrediti per iniziative di start-up o di avviamento d'impresa come parte ammissibile di un pacchetto di misure personalizzato?	20
7.11.	Domanda: I lavoratori che beneficiano dei microcrediti come parte del pacchetto personalizzato FEG possono anche ricevere un finanziamento nell'ambito di un altro piano di micro-prestiti dell'UE?	20
7.12.	Domanda: È possibile presentare una domanda di sostegno FEG che distingue tra le misure attive del mercato del lavoro finanziate interamente dagli Stati membri e quelle che sarebbero finanziate interamente dal FEG?	21
7.13.	Domanda: Una domanda di contributo del FEG presentata da uno Stato membro può comprendere un cofinanziamento privato?	21
7.14.	Domanda: Uno Stato membro può riassegnare importi del finanziamento tra varie voci durante l'attuazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati?	21
7.15.	Domanda: È possibile introdurre nel bilancio nuove misure durante l'attuazione del progetto?	21
7.16.	Domanda: Cosa succede se al termine della fase di redazione della relazione finale uno Stato membro non ha speso nel pacchetto di misure tutto l'importo previsto nella sua domanda FEG iniziale?	22
7.17.	Domanda: I beni capitali utilizzati come apparecchiature per la formazione (laptop, proiettori video, videocamere ecc.) sono ammissibili al cofinanziamento FEG?	22
8.	PROCEDURE E CALENDARIO	22
8.1.	Domanda: In che modo deve essere presentata una domanda di cofinanziamento FEG?	22
8.2.	Domanda: Vi è un termine per la presentazione di una domanda?	23
8.3.	Domanda: Come si calcolano esattamente i diversi periodi (mesi e settimane) previsti dal regolamento FEG, come p. es. il periodo di riferimento, le dodici settimane fino alla presentazione della domanda, la fine della fase di attuazione FEG o la data per la presentazione della relazione finale?	23

8.4.	Domanda: Uno Stato membro può presentare informazioni aggiuntive in seguito alla presentazione di una domanda di sostegno del FEG?	23
8.5.	Domanda: Quanto tempo ha a disposizione l'Unione europea per decidere in merito a una domanda FEG?	24
8.6.	Domanda: Esiste un documento che informa lo Stato membro sui termini e gli obblighi in seguito all'approvazione della sua domanda?	25
9.	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	25
9.1.	Domanda: La Commissione esige dagli Stati membri una particolare attività di comunicazione?	25
9.2.	Domanda: È sufficiente diffondere le informazioni sugli aiuti del FEG nel luogo in cui sono attuate le misure finanziate da questo fondo?.....	26
9.3.	Domanda: È possibile realizzare uno studio di valutazione (studio sugli effetti delle misure finanziarie) con i fondi del FEG a norma dell'articolo 7, paragrafo 4?.....	26
9.4.	Domanda: Secondo l'articolo 7, paragrafo 4, è possibile finanziare tramite il pacchetto del FEG attività di gestione e di controllo. Quale potrebbe essere un esempio concreto di ciò che si intende per gestione, da un lato, e controllo, dall'altro?	26
10.	GESTIONE, AUDIT E VALUTAZIONE	26
10.1.	Domanda: Il sistema di gestione e di controllo che si applica ai Fondi strutturali dovrebbe essere applicato anche al FEG?.....	26
10.2.	Domanda: Gli Stati membri possono utilizzare un sistema di audit per il FEG diverso da quello stabilito per il FSE?	27
10.3.	Domanda: La valutazione richiede molto lavoro allo Stato membro?.....	27
11.	RELAZIONE FINALE E CHIUSURA	27
11.1.	Domanda: Quando deve essere presentata la relazione finale alla Commissione?	27
11.2.	Domanda: Che informazioni vuole ricevere la Commissione nella relazione finale e quali sono i requisiti formali?	28
11.3.	Domanda: Quali norme disciplinano la dichiarazione giustificativa delle spese finanziate dal FEG [cfr. articolo 18, paragrafo 1, lettera e)]?	28
11.4.	Domanda: Quali informazioni devono essere disponibili in seguito al completamento dell'azione?	28
11.5.	Domanda: Come chiude la Commissione un caso di intervento del FEG?.....	29

Clausola di esclusione della responsabilità

https://ec.europa.eu/info/legal-notice_it#disclaimer

Documentazione pertinente

Regolamento (CE) n. 1309/2013. GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0855:0864:IT:PDF>

Modulo di domanda

Le domande di sostegno del FEG devono essere presentate tramite il portale SFC (System for Fund management in the European Union - sistema di gestione dei fondi dell'Unione europea)

<http://ec.europa.eu/sfc/>

Struttura della relazione finale e orientamenti (dichiarazione giustificativa delle spese)

La relazione sui risultati finali deve essere presentata tramite il portale SFC.

1. RICHIEDENTI

1.1. Domanda: Chi può chiedere un sostegno del FEG?

Risposta: Solo gli Stati membri possono presentare la domanda. La domanda può essere avviata su iniziativa degli interessati, vale a dire dalla località o regione colpita, oppure dalle parti sociali coinvolte o dai lavoratori coinvolti, ma deve essere inviata dallo Stato membro e firmata da una persona autorizzata a rappresentarlo.

In genere i [rappresentanti dello Stato membro](#) sono il ministero pertinente o la rappresentanza permanente dello Stato membro presso l'Unione europea.

1.2. Domanda: Per la presentazione di una domanda FEG lo Stato membro può essere rappresentato da una regione o da un altro ente?

Risposta: È possibile, ma la delega deve essere documentata e messa a disposizione della Commissione su richiesta.

2. CRITERI LEGATI ALLA GLOBALIZZAZIONE, AL COMMERCIO E ALLE CRISI

2.1. Domanda: Che tipo di prove deve presentare uno Stato membro per dimostrare il collegamento tra gli esuberi o la cessazione dell'attività lavorativa e l'impatto dei cambi strutturali nei flussi del commercio mondiale?

Risposta: Il regolamento FEG prescrive agli Stati membri richiedenti di presentare "un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi o la cessazione dell'attività e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale o il grave deterioramento della situazione economica locale, regionale e nazionale in seguito alla globalizzazione". Nella misura del possibile, tali prove devono provenire da fonti riconosciute e affidabili.

Gli Stati membri sono chiamati a presentare informazioni statistiche e di contesto chiare e adatte a dimostrare che gli esuberi o la cessazione dell'attività lavorativa sono dovuti ad almeno una delle seguenti cause:

1. un notevole incremento delle importazioni nell'UE;
2. e/o un importante mutamento a livello degli scambi commerciali di merci e servizi;

3. e/o un rapido declino della quota di mercato dell'UE in un determinato settore;
4. e/o la delocalizzazione di attività verso un paese non appartenente all'UE.

Alcune statistiche relative ai punti 1., 2. e 3. possono essere scaricate dal sito [EASYCOMEXT di Eurostat](#) per quanto riguarda l'aumento delle importazioni e i mutamenti a livello degli scambi commerciali di merci, e dalla [Banca dati generale di Eurostat](#) per quanto riguarda gli scambi commerciali di servizi (statistiche della bilancia dei pagamenti). È da notare che spesso le statistiche relative agli scambi di merci seguono la classificazione SA¹ e non la nomenclatura NACE. La tavola di concordanza è disponibile nella [banca dati RAMON di Eurostat](#). Le statistiche relative al punto 4. possono essere compilate in base a dati raccolti, laddove disponibili, tramite indagini specifiche. I dati relativi alla delocalizzazione verso paesi non appartenenti all'UE devono dimostrare che vi è una sostituzione di attività (manifatturiere o di servizi) precedentemente svolte all'interno dell'UE con produzioni realizzate in un paese terzo.

La lista di variabili può essere completata con statistiche più dettagliate relative al caso specifico. Questi orientamenti forniscono un quadro generale che può essere adattato alla fattispecie. A tale scopo l'[Osservatorio europeo del cambiamento \(EMCC\)](#) può assistere la Commissione e gli Stati membri con analisi quantitative e qualitative utili per la valutazione delle tendenze della globalizzazione e l'uso del FEG.

2.2. Domanda: Che tipo di prove deve presentare uno Stato membro per dimostrare il collegamento tra gli esuberi o la cessazione dell'attività lavorativa e l'impatto della persistente crisi finanziaria ed economica globale o di una nuova crisi finanziaria ed economica globale?

Risposta: Il regolamento FEG prescrive agli Stati membri richiedenti di presentare "un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi o la cessazione dell'attività e il persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure una nuova crisi finanziaria ed economica globale." Nella misura del possibile, tali prove devono provenire da fonti riconosciute e affidabili (per esempio, Eurostat o un organismo nazionale equivalente). L'Osservatorio europeo del cambiamento (EMCC) può essere una fonte di informazioni utili da includere nella domanda.

Gli Stati membri sono chiamati a presentare informazioni statistiche e di contesto chiare e adatte a dimostrare che gli esuberi o la cessazione dell'attività lavorativa sono dovuti al persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure una nuova crisi finanziaria ed economica globale. Devono essere presentate cifre relative al fatturato per settore e per regione su un certo periodo, le quali devono dimostrare gli effetti della crisi e devono essere accompagnate da informazioni di contesto adatte a giustificare come ciascun calo nella produzione o nelle vendite fosse dovuto alla crisi e in che modo le imprese ne fossero interessate.

¹ Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (o semplicemente "sistema armonizzato") è un sistema di classificazione delle merci usato nel commercio internazionale.

3. LICENZIAMENTI PER ESUBERO

3.1. **Domanda: Quando può essere conteggiato un esubero per raggiungere la cifra minima di 500 richiesta dal regolamento FEG?**

Risposta: In base all'articolo 5 del regolamento FEG, esistono cinque possibilità per selezionare il momento in cui conteggiare un esubero:

- (1) dalla data in cui il datore di lavoro notifica per iscritto all'autorità pubblica competente² il piano di collocamento in esubero collettivo; oppure
- (2) dalla data in cui il datore di lavoro notifica il preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro al singolo lavoratore; ciò avviene normalmente (ma non necessariamente) mediante una lettera individuale di licenziamento; oppure
- (3) dalla data della risoluzione di fatto del contratto di lavoro o della sua scadenza, ovvero dalla data in cui il lavoratore abbandona effettivamente il posto di lavoro; oppure
- (4) dalla data in cui termina l'incarico presso l'impresa utilizzatrice; oppure
- (5) per i lavoratori autonomi, dalla data di cessazione delle attività determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.

Se sceglie la prima opzione, lo Stato membro richiedente deve presentare alla Commissione le informazioni aggiuntive sul numero di esuberanti che si sono effettivamente prodotti prima che la Commissione abbia terminato di valutare se sussistono le condizioni per concedere un contributo finanziario.

Uno Stato membro può combinare diverse opzioni nella stessa domanda, ma deve chiarire quale delle cinque opzioni disponibili (o quale combinazione di opzioni) ha utilizzato per conteggiare gli esuberanti di ciascuna impresa.

3.2. **Domanda: I lavoratori delle agenzie di lavoro interinale che lavorano per l'impresa principale nella quale si verificano i licenziamenti possono essere inclusi nel totale della cifra minima di 500 esuberanti?**

Risposta: Sì. È infatti probabile che tali agenzie di lavoro interinale siano fornitori (di personale) dell'impresa principale che effettua i licenziamenti. In questo caso i lavoratori possono essere conteggiati per raggiungere la cifra minima di 500 esuberanti purché i loro contratti con l'agenzia vengano sciolti come conseguenza dei licenziamenti dell'impresa principale. Deve essere dimostrato un chiaro collegamento tra i due eventi.

In tal caso non solo i lavoratori possono essere conteggiati per raggiungere la cifra minima di licenziamenti, ma possono anche essere inseriti come beneficiari ammissibili nelle misure cofinanziate dal FEG.

² In conformità con le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

3.3. Domanda: Che tipi di lavoratori autonomi possono essere inclusi nella cifra minima di 500 esuberi?

Risposta: I lavoratori autonomi che possono essere inclusi nella cifra minima possono essere, per esempio, il giardiniere o il lavavetri di un'impresa che sta chiudendo. Questi lavoratori sono in genere assunti come lavoratori autonomi ma sono impiegati a tempo pieno da un'impresa di grandi dimensioni e una volta che l'impresa non avesse più bisogno dei loro servizi perderebbero il lavoro cessando ogni attività. Un altro esempio potrebbe essere quello di un numero consistente di agricoltori di una regione o di due regioni contigue che cessano le proprie attività come conseguenza di un accordo commerciale riguardante il loro settore o il calo della domanda del loro prodotto dovuto alla crisi.

3.4. Domanda: I lavoratori che si sono offerti volontari per il prepensionamento o si sono resi disponibili per un licenziamento volontario possono essere inclusi nella cifra minima di 500 esuberi?

Risposta: I lavoratori che hanno scelto un prepensionamento o un licenziamento volontario possono essere inclusi nella cifra minima di 500 esuberi se si sono presentati volontari in seguito a uno specifico invito del datore di lavoro e se sussistono gli altri criteri di ammissibilità di una domanda. Tali lavoratori possono anche essere inseriti come beneficiari ammissibili nelle misure cofinanziate dal FEG se intendono esplorare nuove opportunità di lavoro.

3.5. Domanda: Come è definita l'ubicazione di un'impresa che ha sedi di lavoro in più regioni di uno Stato membro?

Risposta: Nel caso di una domanda presentata nel quadro dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) o nel quadro dell'articolo 4, paragrafo 2, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), gli esuberi sono conteggiati in una regione o in due regioni contigue definite [a livello di NUTS 2](#), a condizione che siano interessati, nella somma delle due regioni, almeno 500 lavoratori dipendenti o autonomi. È quindi molto importante definire correttamente la regione o le regioni per le quali conteggiare gli esuberi.

Il criterio da utilizzare per il calcolo del numero di lavoratori in esubero è la sede di lavoro usuale di ciascun lavoratore al momento del suo licenziamento. Quindi se una società ha sede nella capitale di uno Stato membro ma ha succursali in diverse regioni, i lavoratori delle succursali devono essere conteggiati per la regione in cui è ubicata la rispettiva succursale.

3.6. Domanda: Come deve essere presentata una domanda congiunta di due o più Stati membri nel caso in cui la stessa situazione provochi esuberi in più di uno Stato membro?

Risposta: Se il numero combinato di esuberi in due regioni contigue, vale a dire fisicamente adiacenti, in due Stati membri raggiunge o supera la cifra di 500, e gli esuberi si verificano nella stessa divisione della NACE rev. 2 (cioè in uno stesso settore economico), essi possono essere collegati a due domande separate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG. In questo modo possono essere conteggiati tutti gli esuberi nelle due regioni per raggiungere la cifra minima di 500, ma ciascuno Stato membro elaborerà e applicherà separatamente le misure.

Una situazione riconducibile agli effetti della globalizzazione che giustifichi la presentazione di una domanda da parte di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, può essere la causa di esuberi anche in un altro Stato membro (p. es. tra i fornitori). Se in numero inferiore a 500, tali esuberi potrebbero essere oggetto di una domanda a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento che disciplina circostanze eccezionali. Uno Stato membro può anche richiedere un contributo FEG singolarmente qualora l'altro Stato membro interessato decida di non presentare domanda.

Il modulo di domanda FEG disponibile sul portale SFC consente agli Stati membri di presentare informazioni dettagliate sul collegamento che può esistere tra due domande separate.

3.7. Domanda: I lavoratori di piccole e medie imprese (PMI) che sono stati collocati in esubero possono ricevere sostegno del FEG?

Risposta: Il FEG può sostenere i lavoratori delle PMI licenziati per esubero in tre modi:

- nel quadro dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), se una PMI è un fornitore o un produttore a valle di un'impresa colpita da esubero a causa degli effetti della globalizzazione o della crisi finanziaria ed economica globale, tali esuberi nella PMI possono essere inclusi nella domanda presentata dallo Stato membro;
- l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è stato incluso nel regolamento specificamente per coprire le PMI in un determinato settore di una regione (o di due regioni contigue);

a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è possibile presentare una domanda FEG con riferimento a "mercati del lavoro di dimensioni ridotte" (p. es. una regione remota, scarsamente popolata o geograficamente isolata, come un'isola o una valle di montagna) o in "circostanze eccezionali" ("anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a) o b), non sono completamente soddisfatti, laddove gli esuberi abbiano un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale"). Questa possibilità può andare a beneficio dei lavoratori collocati in esubero delle PMI.

3.8. Domanda: Può essere concessa l'assistenza del FEG a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ai lavoratori in esubero di fornitori di un'impresa principale o di produttori a valle dipendenti da tale impresa, anche se non viene presentata una domanda per i lavoratori di tale impresa principale?

Risposta: L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG riguarda gli esuberi di un'impresa, dei suoi fornitori e dei suoi produttori a valle. Al fine di giustificare una domanda di assistenza del FEG lo Stato membro deve dimostrare gli effetti della globalizzazione o della crisi finanziaria ed economica globale sull'impresa principale e deve dimostrare inoltre che gli esuberi presso i fornitori o i produttori a valle sono una conseguenza degli effetti della globalizzazione o della crisi su tale impresa principale. Lo Stato membro può decidere di non includere nella domanda gli esuberi nell'impresa principale.

3.9. Domanda: Uno Stato membro può includere gli esuberanti dei fornitori anche se la loro attività non era interamente collegata all'impresa principale oggetto della domanda FEG?

Risposta: È importante dimostrare che gli esuberanti del fornitore sono legati agli effetti della globalizzazione o della crisi finanziaria ed economica globale sulle attività dell'impresa principale. Ciò può essere dimostrato più facilmente p. es. nel caso di lavoratori impiegati nei locali dell'impresa principale.

3.10. Domanda: Se un'impresa e i suoi fornitori appartengono allo stesso settore di attività, possono ottenere l'assistenza del FEG a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)?

Risposta: In questo caso spetta agli Stati membri decidere se sia più appropriato invocare la lettera a) o la lettera b) dell'articolo 4, paragrafo 1, dato il diverso periodo di riferimento, rispettivamente di 4 o 9 mesi, e le diverse condizioni da rispettare.

L'approccio dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che prende a riferimento un periodo di 4 mesi, non fa alcuna distinzione sulla base del settore economico dei fornitori e può pertanto comprendere lavoratori in esubero sia accomunati dalla stessa attività economica dell'impresa principale (p. es. appartengono tutti al settore automobilistico), sia appartenenti a settori diversi (p. es. l'impresa che fornisce servizi di catering per i lavoratori dell'impresa principale). Questo approccio non tiene conto dell'ubicazione regionale delle imprese e può essere utilizzato anche a livello nazionale. I lavoratori collocati in esubero prima o dopo il periodo di 4 mesi non possono essere conteggiati per raggiungere la cifra minima di licenziamenti, ma possono essere inclusi nelle misure cofinanziate dal FEG.

L'approccio dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), che prende a riferimento un periodo di 9 mesi, si basa sui settori di attività e consente l'inclusione di imprese che appartengono allo stesso settore (la stessa divisione della NACE rev. 2) nella stessa domanda, purché siano tutte situate nella stessa regione o in due regioni contigue a livello di NUTS 2. I lavoratori collocati in esubero prima o dopo il periodo di 9 mesi non possono essere inclusi nella domanda.

3.11. Domanda: La domanda può essere presentata sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), se tutte le imprese menzionate appartengono allo stesso gruppo di imprese?

Risposta: No. Ai fini della domanda FEG le imprese che appartengono allo stesso gruppo di imprese sono considerate parte di una stessa impresa. Per questo motivo una domanda riferita agli esuberanti di uno stesso gruppo di imprese deve essere presentata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

3.12. Domanda: Cosa significa la frase "mercati del lavoro di dimensioni ridotte" nell'articolo 4, paragrafo 2?

Risposta: Il regolamento non fornisce una definizione di "mercato del lavoro di dimensioni ridotte". Esempi possibili sono isole, valli di montagna o regioni remote e scarsamente popolate. Gli Stati membri che intendano utilizzare questo criterio devono giustificare per quale motivo ritengono che si tratti di un mercato del lavoro di dimensioni ridotte.

È importante tenere conto del fatto che, secondo quanto specifica il regolamento, una deroga per un mercato del lavoro di dimensioni ridotte può applicarsi anche "se i

criteri [...] non sono completamente soddisfatti". Lo Stato membro deve specificare quali criteri non sono interamente soddisfatti e deve presentare un caso che sia ragionevolmente prossimo ai criteri normali.

3.13. Domanda: L'articolo 4, paragrafo 2, prevede un tetto massimo del 15% per "circostanze eccezionali" ma non per i "mercati di dimensioni ridotte". Perché?

Risposta: Questa clausola relativa alle "circostanze eccezionali" non è ulteriormente definita e spetta allo Stato membro giustificare per quale motivo le circostanze del caso sono eccezionali. Si è deciso pertanto di limitare l'applicazione di questa clausola per quanto riguarda il bilancio globale disponibile per il FEG.

3.14. Domanda: Quale potrebbe essere un esempio di una situazione considerata "circostanze eccezionali"?

Risposta: Circostanze eccezionali potrebbero essere, per esempio, il caso di uno Stato membro che abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (licenziamenti nello stesso settore e nella stessa regione, o in due regioni contigue oppure, a determinate condizioni, in più di due regioni contigue), qualora vi siano ulteriori esuberi nello stesso settore (la stessa divisione della NACE rev. 2) per la stessa causa e durante lo stesso periodo, ma in un'altra regione non contigua dello stesso Stato membro. In questo caso, per esempio, può essere presentata una domanda di aiuti del FEG per questi ultimi lavoratori a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, affermando l'esistenza di circostanze eccezionali.

La Commissione ha inoltre riconosciuto come circostanze eccezionali i casi in cui gli esuberi si verificano in una stessa azienda in diverse ondate e lo Stato membro può decidere di presentare più domande distinte per tali licenziamenti. Se il totale degli esuberi supera il numero di 500, un'ondata di licenziamenti può essere accettata in funzione della deroga per circostanze eccezionali se sono soddisfatti gli altri criteri.

Possono sussistere altre circostanze eccezionali, le quali devono essere presentate al vaglio dello Stato membro interessato.

È importante tenere conto del fatto che, secondo quanto specifica il regolamento, una deroga per circostanze eccezionali può applicarsi anche "se i criteri [...] non sono completamente soddisfatti". Lo Stato membro deve specificare quali criteri non sono interamente soddisfatti e deve presentare un caso che sia ragionevolmente prossimo ai criteri normali.

3.15. Domanda: Il periodo di dodici settimane non potrebbe essere un po' troppo breve per raccogliere informazioni su tutti i lavoratori che potrebbero ottenere aiuti dal FEG?

Risposta: Il regolamento FEG concede agli Stati membri dodici settimane di tempo per raccogliere le informazioni necessarie e presentare la domanda. Alla scadenza la domanda deve essere quanto più completa possibile. Se la Commissione ritiene necessarie informazioni aggiuntive, lo Stato membro dispone di altre 6 settimane per fornirle (prorogabili di ulteriori 2 settimane con debita giustificazione). È importante ricordare che le scadenze ristrette sono dettate dall'urgenza di aiutare i lavoratori in esubero.

3.16. Domanda: Uno Stato membro può presentare una domanda prima della fine del periodo di riferimento che ha specificato nella stessa domanda?

Risposta: No. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri devono presentare una domanda entro dodici settimane dalla data in cui si realizzano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o 2; la data di fine del periodo di riferimento deve pertanto coincidere con la data della domanda. È tuttavia possibile applicare un periodo di riferimento più breve se la durata massima non è necessaria per il calcolo degli esuberi.

3.17. Domanda: Il periodo di riferimento per il conteggio dei 500 esuberi può essere inferiore a 4 o a 9 mesi?

Risposta: Sì. Si tratta infatti di periodi massimi per conteggiare il numero degli esuberi. Se lo Stato membro non prevede che sia necessario conteggiare altri esuberi, e a condizione che essi abbiano raggiunto il numero di 500, può specificare un periodo di riferimento più breve nella domanda.

4. BENEFICIARI DELLE MISURE AMMISSIBILI

4.1. Domanda: Che cosa devono fare i singoli lavoratori o i liberi professionisti che desiderano ricevere il sostegno del FEG?

Risposta: Devono contattare i referenti del rispettivo Stato membro, i cui dati sono reperibili sul [sito web del FEG](#), alla voce "Come fare domanda?". Possono anche mettersi in contatto con un sindacato, col servizio pubblico dell'occupazione o con le autorità locali o regionali, chiedendo loro di attivare il primo contatto con i referenti FEG.

4.2. Domanda: I lavoratori che sono stati collocati in esubero prima o dopo il periodo di riferimento di 4 o 9 mesi possono ricevere gli aiuti del FEG?

Risposta: I lavoratori che sono stati licenziati prima o dopo il periodo di riferimento di quattro mesi previsto dall'**articolo 4, paragrafo 1, lettera a)** (licenziamenti presso un'impresa e i suoi fornitori), o dall'articolo 4, paragrafo 2, quando si tratti di una deroga ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), potranno ricevere il sostegno del FEG se:

(1) sono stati collocati in esubero in conseguenza della stessa situazione che ha provocato gli esuberi durante il periodo di riferimento, e

(2) il loro collocamento in esubero è avvenuto dopo l'annuncio generale degli esuberi previsti, ma prima che la Commissione abbia finito di valutare se sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario.

Il regolamento non offre la stessa possibilità con riferimento all'**articolo 4, paragrafo 1, lettera b)** (licenziamenti nello stesso settore e nella stessa regione, o in due o più regioni contigue) poiché il periodo di riferimento in questo caso è più lungo (nove mesi).

4.3. Domanda: Se un lavoratore collocato in esubero trova un nuovo lavoro può ancora essere inserito nelle misure di formazione (o di altro tipo) per il resto del periodo di attuazione?

Risposta: Se il programma di formazione è già previsto al momento della domanda, questa deve contenerne un'informazione particolareggiata. Una combinazione di lavoro e di formazione può essere parte integrante di un programma per l'integrazione di un gruppo di lavoratori, nella misura in cui ciò consente di apportare un elemento di esperienza lavorativa durante la formazione, o può esistere un elemento di accompagnamento e di mentoring nella fase iniziale di un nuovo lavoro o di una nuova impresa.

Il lavoratore continua ad essere un beneficiario ammissibile per tutto il periodo di attuazione, anche dopo aver trovato un nuovo posto di lavoro. Se il lavoratore può accedere all'offerta formativa al di fuori dell'orario di lavoro o può ricevere sostegno nella pianificazione di una nuova impresa, la sua ammissibilità persiste anche una volta intrapreso un impiego a tempo pieno o parziale.

Qualora il lavoratore perda l'impiego appena trovato, egli continua a poter accedere a tutte le misure disponibili durante il periodo di attuazione.

4.4. Domanda: A norma dell'articolo 6, per essere ammissibili a ricevere il sostegno del FEG i lavoratori devono essere stati collocati in esubero (o il loro contratto di lavoro deve essere scaduto senza essere rinnovato). Possono ricevere prestazioni di disoccupazione passive? Tali prestazioni comporterebbero l'esclusione dagli aiuti del FEG mentre sono ancora disoccupati?

Risposta: Fintanto che sono ammissibili a norma dell'articolo 6 del regolamento FEG, i beneficiari sono ammissibili a ricevere aiuti del FEG. Anche se il FEG in sé non può finanziare prestazioni di disoccupazione, ciò non impedisce che lo Stato in questione versi tali prestazioni di disoccupazione ai lavoratori che ricevono il sostegno del FEG per misure attive del mercato del lavoro.

4.5. Domanda: Possono beneficiare degli aiuti del FEG anche altri disoccupati oltre a quelli elencati nell'articolo 3 del regolamento FEG?

Risposta: Sì, in determinate circostanze possono essere inclusi in una domanda di sostegno del FEG anche giovani della categoria NEET (giovani che non lavorano e non sono iscritti a un ciclo di formazione o istruzione). In deroga all'articolo 2 gli Stati membri hanno la possibilità, entro il 31 dicembre 2017, di fornire servizi personalizzati ai giovani di categoria NEET come parte di una domanda FEG. I giovani di questa categoria devono essere di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, inferiore ai 30 anni alla data di presentazione della domanda. Il numero massimo di giovani di categoria NEET che possono essere inclusi nella domanda corrisponde al numero target di lavoratori beneficiari. La priorità dovrebbe essere accordata ai giovani collocati in esubero o la cui attività sia cessata. Tale deroga si applica solo se almeno alcuni degli esuberanti hanno luogo in una regione di livello NUTS 2 ammissibile nel quadro dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e se gli stessi giovani di categoria NEET vi risiedono.

4.6. Domanda: Possono ottenere aiuti anche i giovani di categoria NEET che hanno superato i 25 anni alla data della domanda?

Risposta: Sì. L'articolo 6, paragrafo 2 stabilisce che "il sostegno può essere fornito ai NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni." Gli Stati membri possono fornire aiuti FEG ai giovani di categoria NEET fino all'età di 30 anni anche se stabiliscono un massimo di 25 anni per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

4.7. Domanda: Il numero di giovani di categoria NEET può superare il numero di lavoratori licenziati per esubero che dovrebbero beneficiare delle misure?

Risposta: No. Il numero di giovani di categoria NEET può essere al massimo uguale al numero target di lavoratori che dovrebbero beneficiare delle misure.

4.8. Domanda: Esiste un limite di tempo per gli aiuti ai giovani di categoria NEET?

Risposta: Sì. I servizi personalizzati forniti ai giovani di categoria NEET devono concludersi entro il 31 dicembre 2017. I servizi forniti ai giovani NEET oltre questa data non saranno ammissibili al sostegno del FEG. Se i servizi sono stati forniti prima del termine, i pagamenti relativi a tali servizi possono essere effettuati a una data successiva, ma tutti i pagamenti devono essere stati effettuati entro il termine per la presentazione della relazione finale.

5. DOMANDE: INFORMAZIONI RICHIESTE

5.1. Domanda: Se una domanda riguarda diverse regioni o aree, deve essere fornita la descrizione di tutte o solo di quelle più colpite dagli esuberi?

Risposta: La Commissione ha bisogno di analizzare l'impatto degli esuberi sull'economia locale, regionale e nazionale, e di valutare inoltre se le azioni proposte nella domanda sono realistiche, specifiche e adeguate. Spetta quindi allo Stato membro richiedente presentare l'impatto degli esuberi nella zona in questione mediante una descrizione della stessa e delle caratteristiche più pertinenti per la domanda, in particolare il modo in cui la zona risulta colpita dagli esuberi e le opportunità di occupazione alternative che esistono o che saranno create nelle regioni o zone.

5.2. Domanda: Quali informazioni sono necessarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera j), per quanto riguarda le procedure da seguire per la consultazione delle parti sociali?

Risposta: Lo Stato membro deve confermare che sono stati consultati i rappresentanti dei lavoratori collocati in esubero o le parti sociali, comunicando le date e i dettagli di tali consultazioni. La Commissione è interessata in particolare ad avere informazioni sulle consultazioni con le parti sociali relative al pacchetto di misure che dovrà essere cofinanziato dal FEG. Devono essere indicate anche altre parti interessate, per esempio le autorità locali e regionali, indicando in che modo esse siano o saranno coinvolte.

5.3. Domanda: I servizi personalizzati, per esempio di formazione o di orientamento, possono essere subappaltati a organi esecutivi, in modo che lo Stato membro utilizzi parte del contributo del FEG per pagare tali organismi?

Risposta: Sì. I servizi personalizzati possono essere forniti da organi esecutivi specializzati come gli istituti di formazione, i quali devono essere menzionati nella domanda. Nel modulo finanziario deve essere incluso un calcolo del costo per lavoratore e – al fine di mantenere una pista di controllo – l'organismo accreditato deve elaborare, con le sue fatture, un elenco dei lavoratori ai quali ha prestato servizi e le date in cui tali servizi sono stati forniti.

5.4. Domanda: In una domanda di contributo del FEG, chi analizza il modulo di domanda e la documentazione presentata?

Risposta: I servizi della Commissione europea effettuano l'analisi iniziale. Successivamente, la Commissione presenta una proposta di finanziamento alle autorità di bilancio (vale a dire, al Parlamento europeo e al Consiglio), che può approvare o respingere la proposta della Commissione.

5.5. Domanda: Gli Stati membri hanno la possibilità di contattare il personale della Commissione per discutere la loro domanda (potenziale o in fase di elaborazione)?

Risposta: La Commissione incoraggia fortemente gli Stati membri a mettersi in contatto con il suo personale prima della fase di redazione della domanda o durante tale redazione. Tali scambi andranno a vantaggio sia degli Stati membri che della Commissione e aiuteranno a ridurre il tempo necessario per l'elaborazione e l'approvazione delle domande. Una precoce consultazione e uno scambio di punti di vista sulla realizzabilità del caso e sulle bozze iniziali della domanda possono aiutare lo Stato membro a preparare una domanda formale completa e comprendente gli elementi richiesti dalla Commissione. Di conseguenza, il personale della Commissione offre assistenza e altre possibilità di orientamento già prima che venga presentata la domanda formale e accoglie con favore qualunque richiesta di informazioni o proposta di meeting che agevoli la redazione di una domanda ammissibile. Contatto: EMPL-EGF@ec.europa.eu

5.6. Domanda: Quale è la funzione dei referenti FEG in ciascuno Stato membro?

Risposta: I referenti FEG sono i coordinatori nazionali delle azioni del FEG nei rispettivi paesi. Sono il primo punto di contatto di ogni parte interessata che intenda informarsi sui casi di intervento che lo Stato membro in questione ha presentato, sta presentando o presenterà al FEG. I referenti, nel loro insieme, formano un [gruppo di esperti](#) formalmente riconosciuto che si riunisce due volte l'anno e che è stato creato per aiutare gli Stati membri nell'applicazione del regolamento FEG.

6. TEMPI E DURATA

6.1. Domanda: Possono essere ammesse le spese sostenute prima della data della domanda?

Risposta: Sì. Sono ammissibili le spese a partire dalla data nella quale lo Stato membro dà inizio alle attività volte ad attuare le misure del FEG o inizia a fornire ai lavoratori colpiti i servizi personalizzati descritti e previsti in bilancio nella (futura) domanda alla

Commissione. Di conseguenza, questa data di inizio può essere una qualsiasi data a partire dal momento dell'annuncio dei licenziamenti alle pubbliche autorità dello Stato membro, ed è praticamente sempre prima che sia inviata la domanda alla Commissione.

Finché le autorità di bilancio dell'UE (vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio) non avranno adottato una decisione positiva sull'ammissibilità delle spese, queste saranno sostenute a rischio dello Stato membro richiedente. Su richiesta la data di adozione sarà comunicata in anticipo agli Stati membri.

6.2. Domanda: Il periodo di tempo disponibile per aiutare i beneficiari è limitato? In altre parole, il regolamento FEG stabilisce un termine per il periodo di ammissibilità?

Risposta: Sì. La durata del sostegno del FEG è limitata dal regolamento, il quale stabilisce che i contributi FEG devono essere utilizzati entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda. In casi eccezionali, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, lo Stato membro può decidere di posticipare di tre mesi l'avvio delle azioni proposte, nel qual caso il periodo di attuazione inizierà a tale data e terminerà 24 mesi dopo.

I servizi (o le azioni) possono continuare dopo la fine del periodo di 24 mesi, ma non possono essere cofinanziati dal FEG. I servizi erogati entro il periodo di 24 mesi devono essere pagati prima che sia presentata la relazione finale alla Commissione (sei mesi dopo la conclusione del periodo di attuazione).

In casi eccezionali, se un beneficiario accede a un corso di formazione della durata di due anni o superiore, il costo per questo (e solo questo) corso di formazione può essere incluso nel cofinanziamento FEG fino al termine di presentazione della relazione finale fissato dall'articolo 18, a condizione che tale costo sia stato corrisposto entro la data della relazione finale. Per ulteriori informazioni si rimanda alla domanda 6.5.

Il regolamento FEG non prevede alcuna proroga del termine.

6.3. Domanda: Quando inizia e termina il periodo di attuazione?

Risposta: A norma dell'articolo 14 e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento FEG, il periodo di attuazione può iniziare:

- alla data di presentazione formale della domanda, o
- fino a tre mesi dopo la data della domanda, se lo Stato membro richiedente, nell'ambito della stessa domanda, decide di posticipare l'inizio dell'attuazione delle misure di sostegno, oppure
- prima della presentazione della domanda, se lo Stato membro inizia a sostenere le spese indicate nella domanda prima della sua presentazione formale; quest'ultimo rappresenta il caso normale.

Le spese sostenute prima della data prescelta sono considerate non ammissibili.

È importante tenere presente che finché le autorità di bilancio dell'UE (vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio) non avranno adottato una decisione positiva sull'ammissibilità delle spese, queste saranno sostenute a rischio dello Stato membro richiedente.

Ciò significa che la lunghezza del periodo di attuazione può variare: se ha inizio alla data di presentazione formale della domanda, o entro tre mesi da tale data³, secondo quanto stabilito all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento FEG, il periodo di attuazione dura esattamente 24 mesi; se, invece, lo Stato membro richiedente inizia a sostenere alcune delle spese previste prima di presentare formalmente la domanda e la domanda viene successivamente approvata dalle autorità di bilancio dell'UE, il periodo di attuazione può, di fatto, essere superiore a 24 mesi.

6.4. Domanda: Se un beneficiario riceve un aiuto finanziario del FEG per avviare la propria impresa, può utilizzare tale aiuto per un periodo superiore a 24 mesi dalla data della domanda?

Risposta: L'aiuto finanziario per i liberi professionisti, l'avvio di imprese e il rilevamento di personale non può superare i 15 000 EUR a persona e l'importo ammissibile deve essere stato corrisposto al beneficiario prima del termine del periodo di attuazione. Nelle rispettive domande gli Stati membri specificano le condizioni che i beneficiari dovranno soddisfare affinché venga loro corrisposto il contributo. I beneficiari finali potranno continuare a utilizzare i fondi oltre il termine del periodo di attuazione,

poiché è solo l'effettiva erogazione dei fondi al beneficiario finale che deve essere documentata ai fini dell'audit da parte del FEG. I responsabili nazionali dell'audit possono contattare il beneficiario per accertarsi che i fondi siano stati utilizzati entro un periodo di tempo concordato e per gli scopi dichiarati.

6.5. Domanda: Il periodo di finanziamento del FEG può essere prorogato oltre i 24 mesi del periodo di attuazione, ad esempio per i lavoratori che seguono corsi destinati a durare più a lungo?

Risposta: No - con una eccezione. I costi dei corsi di istruzione o formazione di durata uguale o superiore a due anni sono ammissibili fino al termine di presentazione della relazione finale, a condizione che tali costi siano stati sostenuti prima di tale data. Innanzitutto ciò esclude qualsiasi altra spesa collegata al corso (per libri, trasporto, ecc.); in secondo luogo, se il termine per la presentazione della relazione finale cade nel mezzo di un anno o periodo accademico diverso, e se le spese devono essere sostenute per tutto il periodo in questione, è ammissibile solo la parte del costo del corso, calcolata proporzionalmente, riferita al periodo precedente alla presentazione della relazione finale. Ciò si applica a tutti i beneficiari che frequentano corsi di istruzione o di formazione di durata uguale o superiore a due anni, a prescindere dalla durata dei corsi già frequentati dal beneficiario, ovvero anche a coloro che hanno appena cominciato a frequentare un simile corso.

7. BILANCIO E FINANZA

7.1. Domanda: Il Parlamento europeo e il Consiglio possono respingere una proposta di contributo FEG della Commissione?

Risposta: Sì. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono liberi di accettare o respingere la proposta della Commissione e di richiedere ulteriori informazioni. Nella pratica, finora le

³ Dal momento che il rinvio della data di inizio viene utilizzato solo di rado nella pratica, in seguito le risposte alle domande di questo documento non faranno sempre riferimento a questa possibilità.

autorità di bilancio non hanno mai respinto una domanda, ma nella maggior parte dei casi hanno richiesto ulteriori informazioni.

7.2. Domanda: Gli Stati membri possono prevedere un bilancio per spese amministrative come parte di una domanda FEG?

Risposta: Sì. L'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG stabilisce che gli Stati membri possono inserire nel bilancio proposto sia un pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare, sia le attività per attuare tale pacchetto, vale a dire le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, nonché di controllo e di rendicontazione.

A tutte queste attività si applica uno stesso tasso di cofinanziamento. Una percentuale ragionevole per le attività di attuazione dovrebbe collocarsi attorno al 4% del bilancio totale. Una percentuale leggermente superiore è accettabile se debitamente spiegata e giustificata dallo Stato membro. La domanda deve elencare in dettaglio le spese amministrative proposte. Poiché sia le attività di comunicazione, sia le attività di controllo e audit sono obbligatorie per l'attuazione del FEG, la domanda dovrebbe prevedere importi adeguati per ciascuna di queste attività.

7.3. Domanda: A partire da quale data è ammissibile la spesa descritta in bilancio per le attività di attuazione?

Risposta: La spesa per le attività di attuazione, come il lavoro preparatorio e la raccolta di dati, è ammissibile a decorrere dalla data in cui lo Stato membro sostiene tale spesa per l'attuazione del FEG. Anche qualora le misure siano attuate prima che sia presentata la domanda formale, devono essere raccolte fin da subito prove utili per l'audit. La prima data utile per tale spesa è la data in cui sono annunciati per la prima volta gli imminenti licenziamenti per esubero (p. es. tramite un comunicato stampa dell'impresa che effettuerà i licenziamenti).

La data in cui lo Stato membro sostiene per la prima volta una simile spesa amministrativa deve essere dichiarata nella domanda; la Commissione vi farà riferimento nella sua proposta e nella decisione di esecuzione. Le spese che precedono questa data non sono ammissibili.

7.4. Domanda: Se nel bilancio di un caso di intervento del FEG è stato previsto il 4% per le attività di attuazione, ma a fine progetto la spesa effettiva per le attività di attuazione risulta corrispondere al 7% perché i costi delle attività sono inferiori al previsto, il pagamento finale per le attività di attuazione sarà ridotto al 4%?

Risposta: No. Le spese di attuazione del FEG sono concordate nella decisione delle autorità di bilancio dell'UE (vale a dire il parlamento europeo e Consiglio). Le spese ammissibili per l'attuazione del pacchetto FEG presentato nella relazione finale saranno accettate, ma un aumento percentuale delle spese amministrative nel bilancio finale deve essere debitamente spiegato e giustificato.

7.5. Domanda: È possibile che il FEG conceda sostegno finanziario alle attività di un ente che rappresenta i lavoratori licenziati?

Risposta: Sì. Nella misura in cui queste attività sono direttamente collegate all'aiuto destinato ai lavoratori posti in esubero in un particolare caso di intervento del FEG, esse sono ammissibili e persino consigliate. Tale sostegno potrebbe comprendere anche la

creazione di un comitato di monitoraggio per coordinare le misure previste durante la loro attuazione. Attività di questo tipo possono costituire misure vere e proprie o possono essere comprese nella voce "gestione" della tabella finanziaria. Una descrizione dettagliata di tali attività deve essere inclusa nella domanda.

7.6. Domanda: Un pacchetto di misure del FEG può comprendere misure passive di protezione sociale destinate ai lavoratori inclusi in una domanda FEG?

Risposta: No. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento FEG stabilisce che il fondo non può cofinanziare misure passive di protezione sociale. Queste comprendono prestazioni di disoccupazione non esplicitamente collegate a misure attive e pensioni anticipate.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), stabilisce inoltre che il pacchetto di misure FEG può comprendere misure speciali di durata limitata, come indennità per la ricerca di un lavoro, indennità di mobilità o indennità a sostegno di coloro che partecipano ad attività di istruzione e formazione permanente. Queste indennità possono essere cofinanziate solo per il periodo in cui un beneficiario ammissibile partecipa alle misure attive incluse nel pacchetto di misure del FEG. L'ammissibilità delle indennità di durata limitata è condizionata anche alla partecipazione del beneficiario ammissibile a misure attive durante il periodo in cui l'indennità viene corrisposta.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, le indennità e gli incentivi proposti nella domanda (ovvero qualsiasi pagamento diretto al beneficiario o al datore di lavoro, esclusi quelli per la creazione d'impresa che hanno un tetto proprio) non possono superare il 35% della spesa totale per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati. Questa percentuale si applica anche ai dati finanziari presentati nella relazione finale.

7.7. Domanda: Esistono esempi concreti di misure di protezione sociale passive che non sono ammissibili al finanziamento del FEG?

Risposta: Misure di protezione sociale passive non ammissibili sono, per esempio, quelle di cui il lavoratore beneficia a prescindere dalla preparazione attiva in vista di un nuovo impiego. Queste misure comprendono il mantenimento del reddito dei disoccupati e le forme di sostegno indipendenti dalla partecipazione del lavoratore alle misure cofinanziate dal FEG, nonché le prestazioni di pensionamento anticipato.

7.8. Domanda: Possono essere utilizzate risorse finanziarie destinate al pacchetto FEG per cofinanziare la relazione finale prevista dall'articolo 18 del regolamento FEG?

Risposta: Sì. Sono ammissibili tutte le spese amministrative sostenute fino alla data della relazione finale. Proprio per questo motivo nella decisione di esecuzione è fissato un termine diverso per queste voci.

7.9. Domanda: Le misure adottate a sostegno dei lavoratori durante il periodo di attuazione devono essere pagate interamente entro la fine di tale periodo?

Le attività devono aver avuto luogo entro la fine del periodo di attuazione. Dopo la conclusione di tale periodo possono ancora essere pagate fatture pendenti, ma tutte le fatture devono essere pagate entro il termine per la presentazione della relazione finale (sei mesi dopo la conclusione del periodo di attuazione). Le spese insorte dopo la fine del periodo di attuazione non possono essere cofinanziate dal FEG, con l'eccezione dei corsi di istruzione o formazione di durata uguale o superiore a due anni

nel caso in cui il costo del corso (ma non le spese accessorie) sia ammissibile fino al termine per la presentazione della relazione finale. Per ulteriori informazioni si rimanda alla domanda 6.5.

7.10. Domanda: Gli Stati membri possono includere microcrediti per iniziative di start-up o di avviamento d'impresa come parte ammissibile di un pacchetto di misure personalizzato?

Risposta: I finanziamenti legati ai microcrediti sono ammissibili, ma sono limitati nella pratica. Alcuni esempi possono essere: il pagamento di interessi sui microcrediti sostenuti durante il periodo di attuazione del FEG, spese di consulenza e spese legali necessarie, costo di stesura di un piano aziendale, ecc. Poiché tutte le spese devono essere sostenute durante il periodo di attuazione (cioè il prestito dovrebbe essere versato e rimborsato prima della fine di tale periodo), non è possibile nella pratica per il FEG finanziare il prestito in quanto tale. Per la creazione o il rilevamento di un'impresa il FEG offre in alternativa la possibilità di una sovvenzione.

7.11. Domanda: I lavoratori che beneficiano dei microcrediti come parte del pacchetto personalizzato FEG possono anche ricevere un finanziamento nell'ambito di un altro piano di micro-prestiti dell'UE?

Risposta: Al fine di escludere qualunque rischio di doppio finanziamento proveniente da strumenti finanziari dell'UE (articolo 9, paragrafo 5, del regolamento FEG), i microcrediti per le iniziative di start-up (avviamento d'impresa) destinati a ricevere un (co)finanziamento da due fonti UE devono finanziare aspetti totalmente separati dell'iniziativa di start-up. Dal momento che ciascun caso è diverso, si raccomanda vivamente agli Stati membri di sollecitare il parere del personale della Commissione prima di programmare il ricorso a microcrediti per più di uno strumento finanziario UE.

7.12. Domanda: È possibile presentare una domanda di sostegno FEG che distingue tra le misure attive del mercato del lavoro finanziate interamente dagli Stati membri e quelle che sarebbero finanziate interamente dal FEG?

Risposta: No. Gli Stati membri devono presentare un pacchetto integrato di misure al FEG e richiedere un cofinanziamento FEG per tutto il pacchetto. Le misure che intendono finanziare interamente devono essere descritte, ma non inserite nel pacchetto presentato per ottenere il sostegno del FEG.

7.13. Domanda: Una domanda di contributo del FEG presentata da uno Stato membro può comprendere un cofinanziamento privato?

Risposta: Sì. Il regolamento FEG non specifica in alcun modo i componenti del contributo degli Stati membri. I fondi privati, tuttavia, così come i fondi pubblici, non possono comprendere spese che siano obbligatorie in base alla legislazione nazionale o a un accordo collettivo. Il cofinanziamento privato è inoltre soggetto agli stessi requisiti di audit e controllo da parte del FEG rispetto al finanziamento pubblico.

7.14. Domanda: Uno Stato membro può riassegnare importi del finanziamento tra varie voci durante l'attuazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati?

Risposta: Sì, ciò è possibile purché siano rispettati alcuni principi. Gli Stati membri, al momento di attuare il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, hanno la flessibilità di riassegnare gli importi tra le varie voci di questo insieme di misure, così come viene

indicato nella domanda, purché non si superi l'importo totale del bilancio stabilito nella decisione di esecuzione. La Commissione pretende di essere informata dagli Stati membri in merito a tali modifiche prima della fine del periodo di attuazione, tramite la presentazione di un bilancio rivisitato contenente la spiegazione di ciascuna riassegnazione, in particolare se le modifiche comportano un aumento pari o superiore al 20% di una o più voci di bilancio (rispetto a quello allegato alla decisione di esecuzione).

Tale riassegnazione può essere realizzata nell'ambito del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, o nell'ambito delle attività di attuazione (come la preparazione, la gestione, il controllo, ecc.), o anche a cavallo di queste ampie categorie, purché la riassegnazione rispetti il principio di una corretta gestione finanziaria e sia in linea col principio di proporzionalità e con le disposizioni del regolamento. Per ulteriori informazioni si rimanda alle domande 7.2 e 7.4.

Nella relazione finale gli Stati membri devono fornire una chiara spiegazione delle riassegnazioni effettuate durante il periodo di attuazione.

7.15. Domanda: È possibile introdurre nel bilancio nuove misure durante l'attuazione del progetto?

Risposta: In fase di domanda, se necessario, è possibile introdurre nel bilancio nuove misure entro un breve termine dalla presentazione della domanda (modifiche di questo tipo possono essere incluse nella risposta alla richiesta di informazioni aggiuntive da parte della Commissione). In seguito non è più possibile introdurre nuove misure poiché la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sarà già entrata in fase di adozione.

In seguito all'adozione della proposta da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione adotta la sua decisione finanziaria che viene quindi inoltrata allo Stato membro. Questa decisione di esecuzione stabilisce le misure concordate e i rispettivi bilanci, periodi di attuazione e il termine per la presentazione della relazione finale.

Durante la fase di attuazione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento FEG, lo Stato membro può presentare alla Commissione una proposta di modifica di tali azioni aggiungendo altre azioni ammissibili, a condizione che tali modifiche siano debitamente giustificate e che il totale non superi il contributo finanziario assegnato. La Commissione valuterà la proposta e, in caso di accoglimento, adotterà la modifica della decisione di esecuzione e ne darà notifica agli Stati membri.

7.16. Domanda: Cosa succede se al termine della fase di redazione della relazione finale uno Stato membro non ha speso nel pacchetto di misure tutto l'importo previsto nella sua domanda FEG iniziale?

Risposta: A norma dell'articolo 22 del regolamento, allo Stato membro sarà chiesto di rimborsare la parte inutilizzata del contributo di prefinanziamento già corrisposto, come indicato nella dichiarazione giustificativa delle spese presentata dallo Stato membro insieme alla relazione finale.

Dopo aver concesso allo Stato membro la possibilità di inviare le sue osservazioni, la Commissione adotterà una decisione di esecuzione indirizzata allo Stato membro contenente i suoi calcoli e una richiesta di rimborso della parte del contributo del FEG non speso, se del caso.

7.17. Domanda: I beni capitali utilizzati come apparecchiature per la formazione (laptop, proiettori video, videocamere ecc.) sono ammissibili al cofinanziamento FEG?

Risposta: Sì, possono essere ammissibili, ma solo per la porzione di ammortamento riferita alla fase di attuazione di un caso di intervento del FEG.

I beni capitali utilizzati come apparecchiature per la formazione per una o più azioni cofinanziate dal FEG, (come laptop, proiettori video, videocamere, ecc.) possono essere considerati attrezzature direttamente collegate all'attuazione dell'azione. A condizione che l'apparecchiatura sia ammortizzata secondo le norme fiscali e contabili nazionali, la porzione di ammortamento corrispondente alla durata dell'uso collegato alla misura FEG può essere posta a carico del fondo. I percorsi di audit devono essere chiari e correttamente documentati.

Per esempio: il prezzo di acquisto di uno strumento utilizzato come apparecchiatura per la formazione è di 800 EUR e il periodo di ammortamento di questo strumento secondo le norme nazionali è di quattro anni (ammortamento mensile: 800 EUR / 48 mesi = 16,70 EUR). Se l'apparecchiatura per la formazione è stata utilizzata per una o più misure di formazione FEG per 20 mesi, possono essere posti a carico del FEG 334 EUR = 16,70 EUR x 20 mesi.

8. PROCEDURE E CALENDARIO

8.1. Domanda: In che modo deve essere presentata una domanda di cofinanziamento FEG?

Risposta: La domanda FEG deve essere presentata tramite il modulo di domanda disponibile sul portale [SFC2014](#). Si consiglia di prendere contatto con il referente del rispettivo Stato membro, il quale è autorizzato a compilare tale modulo e che può anche convalidarlo prima dell'invio alla Commissione.

È inoltre utile informare la Commissione per e-mail tramite la casella di posta elettronica EMPL-EGF@ec.europa.eu del [FEG](#); in questo modo l'addetto responsabile sarà informato ogni volta che viene presentata formalmente una nuova domanda.

8.2. Domanda: Vi è un termine per la presentazione di una domanda?

Risposta: L'ultima data utile per la presentazione di una domanda (la "data limite") è calcolata come segue (cfr. articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FEG):

- il periodo di riferimento di 4 o di 9 mesi, nell'ambito del quale si verificano gli esuberi ammissibili,
- più 12 settimane per la preparazione della domanda.

Le domande presentate dopo tale data non sono ammissibili.

8.3. Domanda: Come si calcolano esattamente i diversi periodi (mesi e settimane) previsti dal regolamento FEG, come p. es. il periodo di riferimento, le dodici settimane fino alla presentazione della domanda, la fine della fase di attuazione FEG o la data per la presentazione della relazione finale?

Risposta: Il periodo di 12 **settimane** per la preparazione e la presentazione di una domanda (articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FEG) inizia l'**ultimo giorno** del periodo di riferimento di 4 o 9-mesi e termina 12 settimane dopo, nello **stesso giorno della settimana**. Per esempio: se l'ultimo giorno del periodo di riferimento è **giovedì 6.10.2016**, l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda è **giovedì 29.12.2016**.

Il periodo di riferimento di 4 o 9 **mesi** (articolo 4 del regolamento FEG) è calcolato **da data a data** - per esempio: dal **7.6.2016** al **7.10.2016**. Eccezione: quando la stessa data non esiste nel mese in questione, per esempio: dal **31.10.2016** al **28.02.2017** (invece del 31.02).

Il periodo di attuazione di 24 **mesi** dalla data della domanda (articolo 16, paragrafo 4, del regolamento FEG) è anch'esso calcolato in base alla "regola del mese" - per esempio: data della domanda **16.12.2016** - ultimo giorno del periodo di attuazione **16.12.2018**.

Lo stesso vale per i 6 **mesi** (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento FEG) che gli Stati membri hanno a disposizione per presentare le relazioni finali di attuazione - per esempio: se l'ultimo giorno del periodo di attuazione è il **16.12.2018**, allora l'ultimo giorno utile per presentare la relazione è il **16.6.2019**.

Eccezione: se la scadenza cade di sabato o di domenica oppure è un giorno festivo, il termine slitta al giorno lavorativo successivo (p. es. il lunedì che segue il fine settimana in questione o il primo giorno lavorativo dopo un giorno festivo).

Il metodo per il calcolo di mesi e settimane qui illustrato si basa sul regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971.

8.4. Domanda: Uno Stato membro può presentare informazioni aggiuntive in seguito alla presentazione di una domanda di sostegno del FEG?

Risposta: Sì, e nella maggior parte dei casi dovrà farlo. In seguito alla presentazione della domanda, la Commissione ha due settimane di tempo per chiedere ulteriori informazioni o delucidazioni su aspetti che non sono stati sufficientemente chiariti nella domanda. Lo Stato membro dispone quindi di sei settimane per rispondere (articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento FEG). Allo scadere di questo termine la Commissione valuta la domanda in base alle informazioni a sua disposizione.

Il termine di sei settimane per la risposta da parte dello Stato membro può essere prorogato di ulteriori due settimane (articolo 8, paragrafo 3, del regolamento FEG) se lo Stato membro invia alla Commissione una richiesta che giustifichi la necessità di una proroga.

8.5. Domanda: Quanto tempo ha a disposizione l'Unione europea per decidere in merito a una domanda FEG?

Risposta: Una volta ricevute le risposte dallo Stato membro e trascorso il termine per l'invio di ulteriori risposte, la Commissione valuta la domanda e redige una proposta per la decisione che sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Per questo ha a disposizione dodici settimane dal termine per la presentazione delle risposte dello Stato membro.

Di conseguenza in genere la tabella di marcia si presenta come segue:

- 4 o 9 mesi - periodo di riferimento per il conteggio degli esuberanti da parte dello Stato membro
- 12 settimane - periodo di cui dispone lo Stato membro per preparare e inviare la domanda
- 2 settimane - periodo di cui dispone la Commissione per richiedere informazioni aggiuntive
- 6 settimane - periodo di cui dispone lo Stato membro per fornire le informazioni aggiuntive
- 12 settimane - periodo di cui dispone la Commissione per preparare e adottare una proposta di decisione

In rare occasioni i termini di questa tabella di marcia possono essere prorogati:

- Se la domanda perviene alla Commissione in una lingua che deve prima essere tradotta, il termine sarà conteggiato a partire dal momento in cui i servizi di traduzione della Commissione avranno fornito il testo tradotto.
- Se lo Stato membro ha debitamente giustificato le difficoltà nel rispondere alle domande della Commissione entro il periodo di 6 settimane, può richiedere una proroga di ulteriori 2 settimane.
- Se, eccezionalmente, la Commissione non è in grado di completare la valutazione entro il periodo di 12 settimane deve spiegare per iscritto i motivi di questo ritardo.

Una volta che il progetto di proposta della Commissione ha raccolto il parere dei vari servizi interni consultati, lo Stato membro è invitato a rivedere un'ultima volta la propria proposta di bilancio per correggere gli importi previsti che nel frattempo potrebbero aver subito cambiamenti. Ciò avviene immediatamente prima che la proposta sia tradotta in tutte le lingue dell'UE per l'adozione.

La Commissione esamina le domande e propone alle autorità di bilancio (il Parlamento europeo e il Consiglio) una decisione di mobilitazione del FEG. Le autorità di bilancio hanno quindi un mese di tempo per approvare i contenuti della domanda e, contemporaneamente, sei settimane per approvare i relativi finanziamenti. Dopo che le autorità di bilancio hanno adottato la decisione, la Commissione versa allo Stato membro il contributo finanziario in un'unica soluzione a titolo di prefinanziamento del 100%, in genere entro 15 giorni lavorativi. Tutto il procedimento, dall'invio della domanda al pagamento, dura in genere circa 28 settimane, ovvero 7 mesi.

La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

8.6. Domanda: Esiste un documento che informa lo Stato membro sui termini e gli obblighi in seguito all'approvazione della sua domanda?

Risposta: Sì. La Commissione adotta una decisione in base alla quale viene assegnato un contributo finanziario a uno Stato membro (la decisione di esecuzione). Si tratta di un documento firmato in originale che viene inviato al rappresentante permanente a Bruxelles dello Stato membro interessato, nella rispettiva lingua (o lingue). Nella decisione di esecuzione sono indicati tutti i termini per l'attuazione e gli obblighi di relazione e di valutazione ed è riportata la stima di bilancio per le misure previste, nonché una stima del numero di partecipanti. Il bilancio totale menzionato nella decisione di esecuzione è normalmente versato allo Stato membro entro 15 giorni dall'adozione della decisione di mobilitazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

È della massima importanza che lo Stato membro rispetti tutte le condizioni previste dal regolamento e indicate nella decisione di esecuzione. Lo Stato membro è invitato a leggere la decisione di esecuzione con estrema attenzione e, qualora contenga degli errori, contattare immediatamente la Commissione affinché ne predisponga la correzione.

9. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

9.1. Domanda: La Commissione esige dagli Stati membri una particolare attività di comunicazione?

Risposta: L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento FEG stabilisce chi debba essere informato e prevede inoltre la visibilità di tale informazione. Lo Stato membro interessato deve fornire informazioni sul FEG e sulle azioni da esso cofinanziate, garantendo che il contributo di tale fondo sia visibile ed evidenziato nella comunità. Spetta allo Stato membro scegliere tra le possibili attività di comunicazione quelle più adeguate secondo le specificità nazionali.

Un buon esempio di attività di comunicazione potrebbe essere la creazione di un sito web, che combina in un unico strumento tutte le informazioni dirette ai lavoratori interessati, alle parti sociali, ai media e al pubblico generale. La Commissione incoraggia inoltre l'uso del materiale divulgativo del FEG già esistente (poster, video, opuscoli, ecc.).

Lo Stato membro può inoltre decidere di organizzare una conferenza, per esempio verso la fine del periodo di attuazione del FEG, mirata a svolgere opera di sensibilizzazione su questo fondo e sui risultati delle misure. La portata della conferenza può variare, da locale a internazionale, ma dovrebbe in ogni caso attirare una buona copertura mediatica.

Le spese per le attività di informazione e per il materiale pubblicitario possono essere coperte dal FEG come parte delle spese amministrative di attuazione del FEG. Per ulteriori informazioni relative al bilancio si vedano le risposte alle domande 7.2, 7.3 e 7.4.

9.2. Domanda: È sufficiente diffondere le informazioni sugli aiuti del FEG nel luogo in cui sono attuate le misure finanziate da questo fondo?

Risposta: Se lavorano tutti in un'unica sede, è sicuramente fondamentale informare i lavoratori tramite un cartello, ma a seconda delle circostanze ci si aspetta che si faccia di più! Se è possibile, ciascun lavoratore dovrebbe essere informato individualmente. Per esempio, tutte le informazioni, i documenti, gli opuscoli e i poster dovrebbero contenere il logo del FEG scelto dallo Stato membro e qualche parola per spiegare che le attività sono cofinanziate da questo fondo. È importante menzionare il FEG nel sito web pertinente. Le autorità degli Stati membri dovrebbero essere in contatto con la stampa, garantire una copertura televisiva, indire riunioni con le parti sociali, organizzare conferenze, ecc. Il bilancio proposto per tali attività dovrebbe tenere conto di queste esigenze. Le visite di audit saranno mirate a verificare se il sostegno del FEG sia stato ben pubblicizzato a sufficienza e in che modo.

Dal [sito web del FEG](#) (pubblicazioni) è possibile scaricare un [opuscolo sul FEG](#) (in tutte le lingue ufficiali) e altro materiale divulgativo.

9.3. Domanda: È possibile realizzare uno studio di valutazione (studio sugli effetti delle misure finanziarie) con i fondi del FEG a norma dell'articolo 7, paragrafo 4?

Risposta: Sì, è possibile e la Commissione vede con favore questa possibilità. È necessario includere nel bilancio una voce relativa a tale studio, il quale deve essere concluso prima del termine per la relazione finale e presentato alla Commissione come parte di essa.

9.4. Domanda: Secondo l'articolo 7, paragrafo 4, è possibile finanziare tramite il pacchetto del FEG attività di gestione e di controllo. Quale potrebbe essere un esempio concreto di ciò che si intende per gestione, da un lato, e controllo, dall'altro?

Risposta: Per gestione si intende il funzionamento del programma, la supervisione globale, l'elaborazione di orientamenti e la garanzia che i fondi raggiungano i giusti destinatari e che le misure siano attuate. La gestione comprende tutti i livelli, da quello ministeriale a quello locale, lì dove si svolgono le attività.

Il controllo consiste invece nel verificare che tutto funzioni nel modo giusto, dalla messa a punto di tutti i procedimenti di audit necessari, alla realizzazione delle attività di audit richieste, anche in questo caso partendo dal livello centrale e arrivando a quello locale.

10. GESTIONE, AUDIT E VALUTAZIONE

10.1. Domanda: Il sistema di gestione e di controllo che si applica ai Fondi strutturali dovrebbe essere applicato anche al FEG?

Risposta: Sebbene spetti agli Stati membri decidere come gestire il FEG, potrebbe essere conveniente per loro affidarsi alle autorità di gestione dei fondi strutturali a tale scopo, per una serie di motivi:

- (1) gli Stati membri non possono fare domanda di aiuti del FEG con frequenza; pertanto, potrebbe non essere necessario creare una struttura separata;
- (2) poiché spetta allo Stato membro garantire la complementarità tra il FSE e il FEG, potrebbe risultare utile allo Stato membro che l'autorità di gestione del FSE sia responsabile anche del FEG o che esista una stretta collaborazione tra le rispettive autorità;
- (3) se esiste un sistema di gestione e controllo comune, l'esito di un audit dei sistemi del FSE potrebbe essere usato anche ai fini del FEG.

Anche quando si ricorre al sistema del FSE, in genere è opportuno adeguare tale sistema alle esigenze (molto più semplici) del FEG. Il sistema scelto dallo Stato membro, qualunque esso sia, deve essere descritto nella domanda FEG al momento della presentazione.

10.2. Domanda: Gli Stati membri possono utilizzare un sistema di audit per il FEG diverso da quello stabilito per il FSE?

Risposta: Sì. Tuttavia, gli Stati membri devono assicurarsi che le loro disposizioni in materia di audit siano adeguate e trasparenti. Su richiesta dello Stato membro, il personale della Commissione può fornire una consulenza in merito.

10.3. Domanda: La valutazione richiede molto lavoro allo Stato membro?

Risposta: Il regolamento FEG prevede una valutazione intermedia che dovrebbe essere ultimata entro il 30 giugno 2017 per analizzare l'efficacia e la sostenibilità dei risultati del FEG ottenuti, e una valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2021, per misurare l'impatto e il valore aggiunto del fondo (cfr. articolo 20 del regolamento FEG).

Queste valutazioni sono effettuate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti esterni, in stretta collaborazione con gli Stati membri. A tal fine, sarà richiesto agli Stati membri di fornire ai valutatori gli elenchi dei lavoratori che hanno ricevuto aiuti del FEG, elaborati alla fine del periodo di attuazione di 24 mesi, affinché queste persone possano essere contattate. Inoltre, gli Stati membri potrebbero essere contattati dai valutatori per eventuali domande o richieste, o per commentare i progetti delle relazioni di valutazione. I rappresentanti degli Stati membri potranno anche essere invitati a partecipare a riunioni tecniche organizzate dal personale della Commissione.

11. RELAZIONE FINALE E CHIUSURA

11.1. Domanda: Quando deve essere presentata la relazione finale alla Commissione?

Risposta: La relazione finale (cfr. articolo 18 del regolamento FEG) deve essere inviata alla Commissione entro sei mesi dalla fine del periodo di attuazione. Il termine per presentare la relazione finale è indicato nella decisione di esecuzione della Commissione.

Qualora lo Stato membro decida di chiudere il pacchetto di misure personalizzate prima della fine del periodo di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, il termine per la presentazione della relazione finale non sarà anticipato.

11.2. Domanda: Che informazioni vuole ricevere la Commissione nella relazione finale e quali sono i requisiti formali?

Risposta: L'articolo 18 del regolamento FEG prevede che la relazione finale presenti informazioni dettagliate sull'attuazione del contributo finanziario. La relazione finale dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'articolo 18 del regolamento FEG ed essere approvata da un funzionario abilitato a redigere una simile relazione per conto dello Stato membro. Può trattarsi del funzionario che ha presentato la domanda in origine o di un altro funzionario designato dalle autorità dello Stato membro.

La relazione finale deve essere presentata online tramite il modulo [SFC2014](#) entro la data stabilita a norma del regolamento FEG e indicata nella decisione di esecuzione relativa al caso di intervento del FEG.

11.3. Domanda: Quali norme disciplinano la dichiarazione giustificativa delle spese finanziate dal FEG [cfr. articolo 18, paragrafo 1, lettera e)]?

Risposta: Come stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento FEG, una "dichiarazione giustificativa delle spese" costituisce parte integrante della relazione finale. Gli Stati membri sono invitati a usare il modello per la dichiarazione disponibile come parte del modulo di relazione finale SFC2014.

Con la convalida della dichiarazione l'autorità designata certifica che le operazioni sono state attuate in conformità alle norme europee e nazionali applicabili, alle disposizioni del regolamento FEG e alla decisione di esecuzione del FEG. L'autorità certifica inoltre che tutte le transazioni connesse al contributo FEG sono legittime e che tutte le spese inserite nella tabella "dichiarazione di spesa" sono conformi ai criteri di ammissibilità della spesa stabiliti nel regolamento FEG e che sono state effettivamente pagate.

11.4. Domanda: Quali informazioni devono essere disponibili in seguito al completamento dell'azione?

Risposta: La decisione di esecuzione specifica che, ai fini della valutazione ex-post del FEG, gli Stati membri interessati devono mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie riguardanti le attività sostenute dal FEG e i beneficiari di ciascuna azione, in particolare per quanto riguarda lo stato lavorativo dei beneficiari a un anno dalla presentazione della relazione finale, con una ripartizione per sesso e per categoria di lavoratori.

In pratica, gli Stati membri devono creare e mantenere aggiornata una banca dati con gli estremi dei beneficiari che hanno ottenuto il sostegno del FEG (a condizione che vi abbiano acconsentito), in modo tale che i valutatori possano mettersi in contatto con un campione di lavoratori e ottenere informazioni sulla loro condizione lavorativa da uno a due anni dopo la conclusione del periodo di attuazione. Se possibile, la banca dati deve essere aggiornata al momento della valutazione ex-post.

Inoltre, l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento FEG stipula che gli Stati membri devono tenere tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese sostenute a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per un periodo di tre anni dalla chiusura di un contributo finanziario ricevuto a valere sul FEG. Gli Stati membri possono conservare la documentazione in formato elettronico.

11.5. Domanda: Come chiude la Commissione un caso di intervento del FEG?

Risposta: Dopo aver ricevuto la relazione finale, la dichiarazione giustificativa delle spese e il parere di un ente di audit indipendente, la Commissione adotta una decisione di esecuzione con la quale richiede allo Stato membro di rimborsare la parte di fondi non spesi dichiarata dallo stesso nella dichiarazione giustificativa delle spese.

Può inoltre chiedere allo Stato membro di presentare ulteriori informazioni su aspetti che non sono stati chiariti nella relazione e nella dichiarazione. Una volta ottenute tutte le informazioni necessarie, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario entro sei mesi. Ciò avviene mediante una lettera formale (chiamata "lettera di chiusura"). L'obbligo di conservare tutti i documenti giustificativi vale per il periodo di tre anni successivo alla data della lettera di chiusura.